



**COMUNE DI CASTROLIBERO**  
**(Provincia di Agrigento)**

Prot. 8450  
DEL 28/11/2013

*Ai Responsabili di P.O.*

*e p.c. Al Sig. Sindaco*

**SEDE**

**OGGETTO: Novità in materia di D.U.R.C.**

Il recente decreto del fare (D.L. n. 69/2013), convertito con Legge n. 98/2013 ed entrato in vigore il 21 agosto 2013, introduce rilevanti semplificazioni - per le amministrazioni aggiudicatrici - in tema di validità ed utilizzo del Durc.

**1. Le semplificazioni relative al DURC**

L'art. 31 del c.d. decreto del fare (D.L. n. 69/2013), convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 entrata in vigore il 21 agosto 2013, ha introdotto rilevanti semplificazioni in tema di DURC. La funzione/definizione del documento in argomento viene ben rammentata dall'AVCP. Secondo l'organo di vigilanza "il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture".

Primo rilevante chiarimento - in tema di semplificazione - è contenuto nel comma 2, lett. a) e b) dell'articolo citato, che puntualizza l'obbligo della stazione appaltante di acquisire d'ufficio il documento in argomento attraverso l'ente abilitato al rilascio.

**2. In caso di DURC irregolare**

Il comma 3 dell'art. 31 del decreto del fare si concentra sulla circostanza in cui - acquisito il DURC - emerga da questo l'esistenza di irregolarità. Il comma in parola, che non si innesta nell'art. 38 ma contiene un rinvio al Regolamento attuativo del Codice degli appalti, abilita le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti **devono trattenere** "dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza" e procedere al versamento diretto "agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile". La recente disciplina ha trovato anche recente legittimazione nell'intervento della Corte dei Conti - sezione della Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 18/2013 - in sede di controllo preventivo su schemi di regolamento di concessione di contributi - ha avuto modo di chiarire come "nel caso di erogazione di contributi in

